



FABIO TROLLI

Dottorando di ricerca – Università Ca' Foscari Venezia

LA SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* NEI DATI PERSONALI DEL DEFUNTO E I LIMITI AL LORO TRATTAMENTO

SOMMARIO: 1. *L'identità personale in rete e la protezione dei dati.* – 2. *La posizione di coloro che vantano un interesse personale, o familiare, rispetto ai dati personali del defunto.* – 3. *Il mandatario che agisce nell'interesse del defunto.* – 4. *L'esercizio dei diritti posti a tutela dei dati personali dopo la morte del titolare del trattamento.* – 5. *La successione nei dati personali del defunto immessi in rete, e l'autonomia testamentaria del de cuius.* – 6. *I limiti al trattamento dei dati personali del defunto alla luce della dignità della persona.*

1. - L'avvento di *internet* ha segnato, già da qualche tempo, la necessità di ricercare un assetto di regole che possano disciplinare la novità del fenomeno rispetto alla maturata esperienza degli ordinamenti tradizionali, del tutto inadeguati rispetto alle nuove esigenze della tecnica¹.

Fra gli elementi che connotano la posizione dell'individuo in rete assume una notevole rilevanza sociale la manifestazione della propria personalità in *internet*: questa è frutto di una dinamica di relazione fra gli utenti, che il mezzo consente mediante la incorporazione su un supporto di natura telematica². La modalità dell'immissione del dato in rete,

¹S. RODOTÀ, *Tecnopolitica: la democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 1997, 139 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Informatica ed evoluzione del diritto*, in *Dir. inform.*, 2003, 89 ss.; G. PASCUZZI, *Internet (dir. civ.)*, in *Dig. disc. priv.*, Agg., Torino, 2000, 225 ss.

Altresì, C.M. BIANCA, *Note introduttive*, in *La protezione dei dati personali. Commentario al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, Padova, 2007, I ss.

²T. FROSINI, *Telematica e informatica giuridica*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, 61; G. PASCUZZI, *Internet (dir. civ.)*, cit., 225 ss.; G. FINOCCHIARO, *Identità personale su internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Dir. inform.*, 2012, 389.

Discorre di "datificazione", poi, S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali (dir. pubbl.)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., Torino, 2017, 598.

V., altresì, G.B. FERRI, *Persona e privacy*, in *Riv. dir. comm.*, 1982, 75 ss.; G. RESTA, *I diritti della per-*



necessaria per soddisfare le necessità di comunicazione, avviene senza che sia perso quel connotato personale che è la sua riferibilità alla persona fisica³.

L'informazione contenuta nel dato sull'individuo, il quale viene quindi ad assumere determinate qualità o connotati per mezzo della sua interpretazione o manipolazione, conduce, direttamente o mediante tecniche di profilazione, ad una rappresentazione della personalità dell'utente⁴, e la stretta inerenza con la persona ha pertanto condotto autorevole dottrina a ritenere il dato immesso in rete alla stregua di una parte del «corpo digitale» dell'utente⁵.

Fra le dimensioni delle relazioni in *internet*, giova sottolineare la particolare rilevanza che assumono i *social network*⁶: la loro stessa natura, e l'ampia diffusione, consentono di ritenerli il principale luogo digitale di espressione della identità individuale. Questo fenomeno comporta, da un lato, un aumento esponenziale della quantità di dati personali che vengono condivisi⁷, e, dall'altro lato, la non volontarietà o evitabilità della cessione da parte dell'utente⁸.

sonalità, in *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, a cura di G. Alpa e G. Resta, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2006, 553 ss.

³ Ricorda T. FROSINI, *Telematica e informatica giuridica*, cit., 64, che «l'esigenza della riservatezza, la tutela giuridica della intangibilità, l'eventuale valore economico dell'archivio magnetico (che fornisce informazioni su una clientela) vengono a coincidere con l'esistenza stessa del bene».

Si è pertanto affermato che occorra trattare l'identità digitale al pari dell'identità reale, su cui v. G. FINOCCHIARO, *La memoria della Rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. inform.*, 2010, 395. Altresì, G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. inform.*, 2007, 511 ss.

⁴ A. O. ROVEGNO, *Identità digitale: tra esigenze di condivisione e necessità di tutela*, in *Cyberspazio e diritto*, 2013, 404 ss.; M. F. COCCUCCIO, *Il diritto all'identità personale e l'identità "digitale"*, in *Dir. fam. pers.*, 2016, 963 ss.

⁵ Per tutti, v. G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contr. e impr.*, 2017, 726.

Altresì, S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 396 ss.; C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Dir. inform.*, 2018, 68.

⁶ Su cui, per un'introduzione delle numerose problematiche, si v. G. RIVA, *I social network*, in *Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, a cura di M. Durante e U. Pagallo, Torino, 2012, 467 ss.; R. DUCATO, *I social network*, in *Il diritto dell'era digitale*, a cura di G. Pascuzzi, Bologna, 2015, 269 ss.

Cfr., altresì, A. OTTOLIA, *Privacy e social networks: profili evolutivi della tutela dei dati personali*, in *Aida*, 2011, 360 ss.; S. SCALZINI, *I servizi di online social network tra privacy, regole di utilizzo e violazioni dei diritti dei terzi*, in *Giur. mer.*, 2012, 2569 ss.; F. AGNINO, *Fino a che punto è possibile disporre contrattualmente dei propri diritti? (vedi contratto Fb)*, in *Giur. mer.*, 2012, 2558; R. COSIO, *Natura del contratto tra utente e social*, in *Ricerche giuridiche*, 2017, 133 ss.

⁷ S. RODOTÀ, *Il mondo della rete. Quali diritti, quali vincoli*, Roma-Bari, 2014, 41.

⁸ Cfr. M. BRUGI, *Dall'identità personale all'identità digitale. Una necessità per il cittadino del terzo millennio*, in *Informatica e diritto*, 2008, 167 ss.; C. CAMARDI, *L'eredità digitale*, cit., 71.



L'evoluzione delle relazioni *on line* conduce l'interprete a ricercare una nuova dimensione delle regole del diritto all'identità personale: come è noto, questo è un diritto personalissimo che da qualche tempo ha assunto connotati autonomi⁹, e che corrisponde alla pretesa del soggetto ad essere rappresentato nella vita relazione con le sue autentiche caratteristiche identitarie¹⁰. Tale connotato, pur ritrovandosi in una certa misura ogni diritto della personalità, assume particolare rilevanza nella misura in cui la sfera individuale della persona si rapporti con la collettività¹¹.

Nella dimensione di *internet*, pertanto, è evidente che l'identità personale acquisisca una dimensione di indubbio rilievo, e la portata del fenomeno sia significativa: anzitutto, l'incorporazione del dato in un supporto rende trasmissibile l'informazione in esso contenuta¹²; poi, l'elemento informatico è caratterizzato dalla assoluta replicabilità ed im-

Si v., altresì, A. O. ROVEGNO, *Identità digitale*, cit., 406 ss.

⁹In giurisprudenza, Pret. Roma, 6 maggio 1974, in *Giust. It.*, 1975, I, 2, 514; Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2211; Cass. 07 febbraio 1996, n. 978, in *Giust. civ.*, 1996, I, ed in *Resp. civ. prev.*, 1997, 471 ss., con nota di A. D'ADDA, *La Corte di Cassazione riafferma il proprio orientamento in tema di diritto all'identità personale*.

In dottrina, V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Dig. disc. priv.*, IX, 1993, Torino, 294 ss.; ID., *I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali*, in *Studium iuris*, 1997, 466 ss.; S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 584; M. DOGLIOTTI, *Un nuovo diritto: all'identità personale (A proposito di due recenti Convegni)*, in *Giur. it.*, 1981, IV, 145 ss.; G. ALPA, *Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale. Il diritto all'identità personale*, in *Giur. mer.*, 1989, 464 ss.; G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv.*, Agg., Torino, 2010, 721 ss.

¹⁰G. ALPA, *La persona fisica*, in *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, a cura di G. Alpa e G. Resta, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2006, 99 ss., spec. 101; F.D. BUSNELLI, *Note introduttive*, in *La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, Padova, 2007, XXXVIII ss.;

Cfr., inoltre, E. GIANANTONIO, *Dati personali (tutela dei)*, in *Enc. dir.*, Agg., III, Torino, 1999, 483 ss., spec. 485; S. NIGER, *Il diritto all'identità personale*, in *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, a cura di G. Finocchiaro, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Padova, 2008, 113 ss.; G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, cit., 723.

¹¹F. OLIVO, *Dati personali e situazioni giuridiche soggettive*, in *Giust. civ.*, 2002, II, 162; G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, cit., 723; ID., *Identità personale su internet*, cit., 389.

Già, G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 458 ss. spec. 471; A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrimestre*, 1988, 313.

¹²D'altronde, tale circostanza è considerata anche dalla normativa sulla protezione dei dati personali, Cfr. F. OLIVO, *Dati personali*, cit., 157 ss., spec. 160-161, il quale pone in luce che è «difficile comprendere il riferimento alla distruzione, alla perdita, o alla custodia dei dati, se non si individua nei dati un elemento materiale».

Altresì, C. CAMARDI, *Mercato delle informazioni e privacy. Riflessioni generali sulla l. n. 675/1996*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, 1054; A. IULIANI, *Note minime in tema di trattamento dei dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, 300.



manenza¹³.

Rispetto a questi interrogativi, come è noto, la risposta da parte dell'ordinamento è stata un mutamento della tecnica legislativa¹⁴, conducendo alla formulazione di norme di principio che possano trovare volta per volta applicazione in un giudizio casistico che valuti la meritevolezza delle pretese divergenti¹⁵.

La circostanza che tali pretese possano essere fatte valere anche in un momento successivo alla morte dell'interessato propone, con assoluta evidenza, l'interrogativo sulla sorte dei dati personali del *de cuius* che rimangono in rete, o comunque nei sistemi di archiviazione telematici.

La prassi, oramai, riporta numerosi esempi di queste esperienze¹⁶, le quali consentono, anzitutto, di offrire una risposta affermativa al primo dei due problemi che la dottrina aveva tradizionalmente posto affinché potesse discorrersi di fenomeno successorio, ossia quello, di ordine logico, per cui vi sia una situazione giuridica che non si estingua con il venir meno del titolare, ma permanga¹⁷.

Già P. RESCIGNO, *Il diritto di essere lasciati soli*, in *Syntelesia*, Napoli, 1969, 495; G. ALPA, «Privacy» e *statuto dell'informazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, 67 ss.

¹³ Su cui, ad esempio, G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, cit., 735-736; ID., *La memoria della Rete*, cit., 392; R. SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2017, 1025.

¹⁴ Da ultimo, V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2018, 1111.

Cfr. S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità*, cit., 583 ss.; G. VETTORI, *Privacy e diritti dell'interessato*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, 885 ss., spec. 891 ss.; M. DOGLIOTTI, *Un nuovo diritto*, cit., 150 ss.

Si v., per i differenti approcci di regolazione, F. DELFINI, *UE, USA and China approaches on Digital Identity management*, in *Riv. dir. priv.*, 2015, 335 ss. e già G. ALPA, «Privacy», 64 ss., spec. 70 ss.

Si v., altresì, la nota critica di M. GRANIERI, *Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2017, 165 ss., spec. 188 ss.

¹⁵ G. ALPA, «Privacy», cit., 119; S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice sulla privacy*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, 3 ss.; C.M. BIANCA, *Note introduttive*, cit., XXXIII.

¹⁶ Si v. G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, Torino, 2017; D. SISTO, *La morte si fa social: immortalità, memoria e lutto nell'epoca della cultura digitale*, Torino, 2018.

Cfr., anche, M. CINQUE, *La successione nel "patrimonio digitale": prime considerazioni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 652 ss.

¹⁷ Così, R. NICOLÒ, *Successione nei diritti*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, 1971, 606 e P. SCHLESINGER, *Successioni (diritto civile): parte generale*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, 1971, 749.

Altresì, L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. cod. civ. Scialoja Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1997, III ed., 1 ss.

Il permanere del rapporto, si ricorda, viene inteso sia nel senso della continuazione dell'elemento mate-



L'ingente quantità di informazioni personali che rimangono immesse in rete, successivamente alla morte del loro titolare, acuisce questa esigenza¹⁸, e solo di recente la maturata consapevolezza del problema ha condotto alcuni Autori a soffermarsi sulla sorte del così detto patrimonio digitale del defunto¹⁹.

Si pone, quindi, all'interprete, la necessità di dare adeguata risposta al secondo problema, di carattere storico e di stretto diritto positivo, relativo al rinvenimento di adeguate regole che consentano di qualificare questo fenomeno come successorio²⁰.

A tal fine, sembra naturale prendere le mosse dall'evoluzione della disciplina della tutela dei dati personali e giova ricordare che il legislatore italiano avesse già considerato la circostanza della morte dell'interessato nella disciplina contenuta nell'art. 13, terzo comma, Legge 31 dicembre 1996, n. 675, che è stata successivamente riportata con alcune significative modifiche all'art. 9, terzo comma, D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così detto Codice della *privacy*).

Preso atto della inadeguatezza dell'intervento operato con la Dir. 65/46, il legislatore europeo è intervenuto nuovamente nel disciplinare la tutela dei dati personali: riconosce, infatti, la necessità di risolvere i maggiori problemi che la tecnica impone al mondo del diritto²¹, e assume la consapevolezza che il quadro della legislazione di recepimento dei vari Paesi risultasse frammentario²².

riale, che degli interessi economici regolati dal rapporto estinto, cfr. U. CARNEVALI, *Successione: I) Profili generali*, in *Enc. giur.*, Roma, 1994, 1.

¹⁸ V. ZENO-ZENCOVICH, *La successione nei dati personali e nei beni digitali*, nota a TAR Sardegna, 18 febbraio 2013, in *Riv. giur. sarda*, 443 ss.; G. RESTA, *La "morte" digitale*, in *Dir. inform.*, 2014, 895.

¹⁹ Si v., in merito, M. CINQUE, *La successione nel "patrimonio digitale"*, cit., 645 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *La successione nei dati*, cit., 433 ss.; A. MAGNANI, *L'eredità digitale*, in *Notariato*, 2014, 519 ss.; F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati personali oltre la vita nell'era digitale*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 2031 ss.; C. CAMARDI, *L'eredità digitale*, cit., 65 ss.; G. MARINO, *La «successione digitale»*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2018, 167 ss.; G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna*, a cura di A. Mantelero e D. Poletti, Pisa, 2018, 397 ss.; ID., *La "morte" digitale*, cit., 891 ss.

²⁰ F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, III ed., 188 ss.; R. NICOLÒ, *Successione nei diritti*, cit., 606; U. CARNEVALI, *Successione*, cit., 1; L. FERRI, *Disposizioni generali*, cit., 2.

Altresì, P. RESCIGNO, *La successione a titolo universale e particolare*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, 3 ss.

²¹ E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali. I principi ispiratori*, in *Contr. e impresa*, 2018, 107; S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali*, cit., 626 ss.

Si puntualizza, in particolare, che la nuova regolamentazione considera le informazioni personali sin dall'origine destinate alla circolazione, v. F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2017, 377. Cfr., altresì, V. CUFFARO, *Il diritto europeo*, cit., 1105.

²² M.G. STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, 1251; S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali*, cit., 626 ss.



Come è noto, queste considerazioni hanno condotto alla emanazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. La nuova disciplina conferma l'estraneità, da parte del legislatore comunitario, di una qualsiasi valutazione della tutela *post mortem* dei dati personali del defunto, rimettendo ai singoli Stati la scelta sull'opportunità di intervenire a dettare una compiuta disciplina di raccordo: il considerando 27 esclude che il Regolamento si applichi ai dati personali del defunto²³.

Questa scelta, nonostante alcune note critiche²⁴, è coerente con il tradizionale principio per cui le decisioni di politica legislativa che incidano sul diritto della famiglia e delle successioni²⁵, in quanto ambiti connotati da valori domestici strettamente correlati con le tradizioni e la cultura della comunità statale di riferimento²⁶, esorbitano dalla competenza normativa dell'Unione europea.

Di converso, l'esigenza di tutela dell'individuo nella sua dinamica di relazione *on line*, dimostra come fosse del tutto opportuno, quantomeno per il legislatore italiano, riprendere la previgente disciplina, e riportarla, arricchita con ulteriori quattro commi, nell'art. 2 *terdecies* del così detto Codice della *privacy*.

Occorre puntualizzare, prima di procedere nell'analisi della normativa, che questa disposizione considera solamente la circostanza della morte dell'interessato, senza, invece,

Pur ispirandosi, come noto, alla logica di favorire la circolazione delle informazioni per finalità di mercato, non si è mancato di sottolineare come la disciplina della tutela dei dati personali riveli anche un intento di protezione dell'individuo, su cui si v. V. CUFFARO, *Il diritto europeo*, cit., 1107-1108, nonché *infra* per ulteriori riferimenti.

²³ C. CAMARDI, *L'eredità digitale*, cit., 82.

Altresì, per una prima analisi dell'art 2 *terdecies* cod. *privacy*, G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali*, cit., 410 ss.; I. SASSO, *Privacy post-mortem e "successione digitale"*, in *Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, a cura di E. Tosi, Milano, 2019, 553 ss.

²⁴ Così M.E. PIZZONIA, *Eredità digitale e successione nei rapporti virtuali*, in *Le nuove frontiere del diritto successorio: opportunità e risvolti applicativi*, Padova, 2018, 95 ss., spec. 109.

Sugli spazi lasciati agli Stati membri, v. M.G. STANZIONE, *Il regolamento europeo*, cit., 1255.

²⁵ A tal proposito, giova ricordare che l'unico atto regolamentare adottato dall'Unione europea in materia di successioni a causa di morte sia il Reg. UE 650 del 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Si v., almeno, F. TROMBETTA PANIGADI, *Osservazioni sulla futura disciplina comunitaria in materia di successioni per causa di morte*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, Liber Fausto Pocar, I, a cura di G. Venturini e S. Bariatti, Milano, 2009, 951 ss.; T. BALLARINO, *Il nuovo regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. int. priv.*, 2013, 1116 ss.; A. BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2015, 293 ss.

²⁶ In luogo di tutti, N. LIPARI, *Prospettive della libertà di disposizione ereditaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 799 ss.



offrire alcuna disciplina relativamente alla sorte dei dati personali, e dei conseguenti obblighi legali, a seguito di quella del titolare del trattamento.

2. - Il primo comma dell'art. 2 *terdecies* cod. privacy dispone che «I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione».

Prendendo le mosse dai soggetti titolari dei diritti richiamati dalla disposizione, vengono legittimati coloro che vantano un interesse proprio ai dati personali del defunto: essi, giova ricordare, erano gli unici che venivano nominati dall'art. 13, terzo comma, legge n. 675/1996²⁷.

Quella prima disciplina, per un verso, era stata accolta da alcuni Autori come un rafforzamento della tutela dei dati personali, nella prospettiva di coloro che sopravvivevano all'interessato²⁸; altri, invece, avevano inteso ridurre la portata della disposizione, ritenendo che la necessità della prova di uno specifico interesse, concreto ed attuale, fosse una circostanza più limitante da parte di chi agisse per far valere tali diritti²⁹. Nel motivare quest'ultima opinione, poi, non si era mancato di affermare che fosse del tutto illogico negare l'accesso ai dati da parte di coloro che vantassero un proprio interesse, sicché la disposizione era parsa ultronea³⁰.

Sul punto, salvo quanto sarà detto oltre, queste ultime considerazioni possono certamente essere condivise, perlomeno nell'eventualità in cui il dato possa sin dall'origine essere riferito a più persone: non si vede, infatti, alcuna ragione affinché, al momento

²⁷ Cfr. F. GUERRA, *Gli strumenti di tutela*, in *La disciplina del trattamento dei dati personali*, a cura di V. Cuffaro e V. Ricciuto, Torino, 1997, 327 ss.; G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza: commento analitico alle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676 in materia di trattamento dei dati personali e alla normativa comunitaria ed internazionale*, Milano, 1997, 321; E. BARGELLI, *Commento sub. art. 13 l. 31 dicembre 1996, n. 675*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 1999, 415 ss.

²⁸ M.B. TOMMASI, *Nominato il responsabile del trattamento: più facile la gestione delle informazioni*, in *Guida al diritto. Il Sole 24 Ore*, 1997, n. 4, 67; G. BUTTARELLI, *Banche dati*, cit., 321; E. BARGELLI, *Commento sub. art. 13*, cit., 416.

Cfr., altresì, G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014, 386.

²⁹ S. PARDINI, *Commento sub. art. 9, comma 3°*, in *La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, Padova, 2007, 227.

³⁰ V. F. GUERRA, *Gli strumenti di tutela*, cit., 328, nota 26, che riconosce come «non sia del tutto logico condizionare l'ampliamento dell'ambito dei legittimati ad agire, solo al verificarsi del decesso del soggetto immediatamente riguardato dal trattamento».



della morte del titolare dei dati personali, debbano esaurirsi le tutele dei cointeressati³¹.

Con l'introduzione del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il nòvero dei legittimati all'accesso ai dati personali del defunto viene arricchito con la menzione delle ragioni familiari meritevoli di protezione e di coloro i quali agiscono nell'interesse del defunto, in qualità di mandatarî³².

Rispetto alla posizione dei primi, la dottrina non concordava nuovamente sulla portata dell'innovazione: una parte si esprimeva nel senso di riconoscere un ampliamento dell'elenco dei legittimati ad agire per la tutela dei dati personali del defunto³³; altra opinione, all'opposto, la considerava un restringimento³⁴.

Di diverso avviso, invece, erano coloro che intendevano il richiamo alle ragioni familiari come una mera specificazione rispetto alla posizione qualsiasi legittimato, qualificando queste, comunque, alla stregua di un proprio interesse³⁵.

La letteratura più recente sembra aderire a quest'ultima opinione, puntualizzando che il legislatore abbia omesso di indicare se l'interesse in menzione trovi fonte in tali ragioni, ovvero in un fenomeno di successione rispetto ai dati personali del defunto³⁶.

Proprio da codesto interrogativo si è inteso prendere le mosse: esso richiama alla mente quel dibattito che divide la dottrina sull'esistenza di una successione anomala³⁷,

³¹ Il caso è, a titolo di esempio, quello per cui un soggetto pubblica una fotografia che ritragga, oltre sé stesso, anche altri soggetti, i quali sono certamente legittimati a tutelare i propri diritti nonostante colui che l'ha immessa in rete sia defunto. Si v., in particolare, il contributo di V. ZENO-ZENCOVICH, *La "comunicazione" di dati personali. Un contributo al sistema dei diritti della personalità*, in *Dir. inform.*, 2009, 5 ss.

³² S. SICA, *Diritti dell'interessato*, in *La nuova disciplina della privacy*, diretto da S. Sica e P. Stanzone, Bologna, 2004, 47 ss.

³³ G. BOTTINO, *Commento sub. art. 9*, in *Codice della privacy, Commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003*, n. 196, Aa.Vv., Milano, I, 2004, 104.

³⁴ S. FIORENZANO, *Diritti dell'interessato*, in *Il codice sulla protezione dei dati personali*, a cura di G.P. Cirillo, Milano, 2004, 48.

³⁵ S. PARDINI, *Commento sub. art. 9, comma 3°*, cit., 230-231.

³⁶ G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali*, cit., 414.

³⁷ Sulla nozione, v. M. IEVA – A. RASTELLO, *Le c.d. successioni anomale*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, 620; G. CATTANEO, *Le vocazioni anomale*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, 5, *Successioni*, I, Torino, 1997, II ed., 509 ss.; G. DE NOVA, *Successioni anomale legittime*, in *Dig. disc. priv.*, XIX, Torino, 1999, 182 ss.; M. CALOGERO, *Disposizioni generali sulle successioni*, sub. art. 456, in *Cod. civ. comm. Schlesinger*, Milano, 2006, 10 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto delle successioni e donazioni*, Torino, 2016, 243; ID., *Introduzione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, III, *La successione legittima*, Milano, 2009, 967 ss.

Amplius L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successioni legittime*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1993, V ed., 235 ss.



in favore dei familiari, di determinati diritti aventi un carattere non (immediatamente) patrimoniale³⁸.

Per un verso, l'opinione tradizionale disconosce l'esistenza di un generale principio per cui i diritti della personalità del defunto, connessi alla situazione esistenziale della persona e non suscettibili di valutazione economica³⁹, siano trasmissibili⁴⁰. Concorda la giurisprudenza, che si è espressa, dapprima, con riferimento alla corrispondenza privata, nonché, di recente, in merito al diritto alla riservatezza⁴¹. Da questo punto di vista, nello specifico della questione che interessa, il familiare non avrebbe motivo di differenziarsi rispetto a qualsivoglia altro interessato alla sorte dei dati personali del defunto immessi in rete⁴².

Per converso, altri Autori hanno rinvenuto una vicenda successoria rispetto ad alcune prerogative inerenti i diritti della personalità del defunto⁴³. La prospettiva da cui muove

³⁸ Si rimanda, per un ulteriore approfondimento, a G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, 123 ss.

³⁹ V., per tutti, A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. Cicu e F. Messineo, IV, Milano, 1982, I, 91 ss.; D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 355 ss.; P. RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur.*, XXIII, Roma, 1991, 1 ss.

Cfr., altresì, C.M. BIANCA, *Diritto civile, I, La norma giuridica – I soggetti*, Milano, 2002, II ed., 139-140.

⁴⁰ G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana*, cit., 472-473; L. FERRI, *Disposizioni generali*, cit., 28.

In generale, v. P. SCHLESINGER, *Successioni*, cit., 761; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, Napoli, 1977, 117 ss.; G. GROSSO – A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1977, 17 ss.; A. PADOVANI, *Successione. II. Successione ereditaria: a) diritto privato*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1260; A. BURDESE, *Successione: II) Successione a causa di morte*, in *Enc. giur.*, Roma, 1994, 2; L. FERRI, *Disposizioni generali*, cit., 33; A. PALAZZO, *Successioni (parte generale)*, in *Dig. disc. priv.*, XIX, Torino, 1999, 132.

⁴¹ Cons. Stato, 12 giugno 2012, n. 3459, inedita.

Con riferimento alla corrispondenza epistolare si erano espresse Pret. Verona, 6 ottobre 1990, in *Foro it.*, 1991, 651 ss.; Pret. Firenze, 3 marzo 1986, in *Gius. civ.*, 1986, 2279 ss.; Trib. Salerno, 4 dicembre 1976, in *Dir. e gius.*, 1977, 923 ss.

⁴² S. SICA, *Diritti dell'interessato*, cit., 48; S. PARDINI, *Commento sub. art. 9, comma 3°*, cit., 231.

⁴³ A. ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall'unità al pluralismo nelle successioni per causa di morte*, Padova, 1988, *passim*, spec. 205 ss.

Già, F. SANTORO PASSARELLI, *Vocazione legale dell'eredità (Lezioni sul diritto civile sul nuovo codice)*, Padova, 1940, 136 ss. e L. CARRARO, *Il diritto sui ricordi di famiglia*, in *Dir. giur.*, 1950, 9 ss.

Cfr., altresì, V. ZENO-ZENCOVICH, *Personalità (diritti della)*, in *Dig. disc. priv.*, XIII, 1996, 442; ID., *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di N. Lipari e P. Rescigno, I, *Le fonti e i soggetti*, 2009, 517; G. RESTA, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 756 ss.; A. ZOPPINI, *Le 'nuove proprietà' nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, 240.



questa dottrina, in particolare, è quella di tutela della personalità del defunto, inquadrando sistematicamente la questione a partire dalla disciplina del diritto d'autore e della proprietà industriale⁴⁴: valorizza, così, il vincolo familiare, e lo giustifica sulla base di esigenze di certezza nella regolamentazione dei traffici giuridici, ovvero di sistemazione teorica del diritto vigente⁴⁵. In tale contesto, i familiari sarebbero da intendere alla stregua di successori *mortis causa* dei diritti di cui al Reg. UE 679/16, originariamente posti in capo al defunto, subentrando nella sua stessa posizione giuridica rispetto al responsabile del trattamento dei dati personali⁴⁶.

La differente considerazione normativa che assumono i parenti dovrebbe presentare alcuni riflessi in merito alla prova che deve essere da loro offerta in caso di esercizio dei diritti richiamati: nel primo caso, costoro sarebbero gravati dal maggior onere di provare uno specifico e concreto interesse facente capo originariamente al defunto, ancorché venir legittimati da avanzarlo per le summenzionate ragioni familiari; nel secondo caso, invece, i titolari di un rapporto di parentela, in qualità di successori del defunto, dovrebbero solamente offrire prova di codesto rapporto⁴⁷.

Accogliendo l'una piuttosto che l'altra delle due impostazioni, però, quel che risalta, con evidenza, è la mancanza, nella disposizione, di una qualsiasi indicazione sia del grado di parentela considerato idoneo all'esercizio dei diritti oggetto del rinvio, sia una disciplina che consenta di dirimere eventuali disaccordi fra i medesimi⁴⁸.

L'adeguato inquadramento della questione, invece, sembra potersi desumere dal contesto della disciplina della tutela dati personali, muovendo anzitutto dalla concorrente legittimazione affidata a colui che, in qualità di mandatario, agisce a tutela del defunto.

⁴⁴ G. RESTA, *I diritti della personalità*, cit., 756 riconosce che il legislatore «ha dettato regole specifiche per la tutela degli interessi della personalità *post mortem* ed ha ritenuto opportuno concentrare le relative prerogative in capo ad una classe ben identificata di individui, in considerazione del vincolo familiare intercorrente con il *de cuius*».

Si v., per maggiori riferimenti, M. CALOGERO, *Disposizioni generali*, cit., 15 ss.

⁴⁵ Ancora, G. RESTA, *I diritti della personalità*, cit., 751.

⁴⁶ F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati*, cit., 224.

Cfr., altresì, G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, cit., 375 ss., spec. 378.

⁴⁷ In tal senso, espressamente, R. BERTI – S. ZANETTI, *La trasmissione mortis causa del patrimonio e dell'eredità digitale: strumenti giuridici, operativi e prospettive de iure condendo*, in Law and Media Working Paper Series, n. 18/2016, 19, reperibile in <http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2016/12/18.2016-Berti-Zanetti.pdf>.

⁴⁸ A differenza, invece, di quanto previsto dall'art. 93, terzo e quarto comma, della l. n. 633 del 1941.



3. - L'art. 2 *terdecies* cod. privacy prosegue attribuendo i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 anche dei mandatari.

La norma, nel consentire implicitamente la designazione di un soggetto dotato di poteri rappresentativi, omette di menzionare la fonte di codesto rapporto, richiedendo solamente che il mandatario agisca nell'interesse del defunto.

Viene allora naturale richiamarsi al negozio testamentario, quale unico strumento previsto dall'ordinamento per regolare la successione *mortis causa*⁴⁹. Parrebbe, dunque, consentita la designazione di codesto mandatario per mezzo del testamento⁵⁰, e non sembra inutile ricordare che l'impiego di questa forma ne renda applicabile la disciplina⁵¹: questo, anzitutto, per quanto concerne i requisiti formali; dal punto di vista sostanziale, invece, potrebbe giovare l'accostamento di questo mandatario all'istituto dell'esecutore testamentario⁵².

Senonché, il rigido formalismo del negozio testamentario⁵³, ancorché giustificato dalla necessità di una adeguata ponderatezza nella manifestazione delle ultime volontà del testatore⁵⁴, ha condotto larga parte della dottrina a ritenere preferibile l'impegno di differenti strumenti giuridici. Questa tendenza, poi, è spesso correlata ad esigenze di pianificazione ereditaria dal punto di vista dei diritti patrimoniali del *de cuius*⁵⁵, derivandone il

⁴⁹ G. BONILINI, *Il negozio testamentario*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, Giuffrè, 2009, 3.

⁵⁰ Espressamente, A. MAGNANI, *L'eredità digitale*, cit., 529.

⁵¹ G. BONILINI, *Il negozio testamentario*, cit., 22.

⁵² A. MAGNANI, *L'eredità digitale*, cit., 529; C. CAMARDI, *L'eredità digitale*, cit., 85.

Ipotesi, questa, che non dovrebbe essere esclusa per la sola considerazione che i poteri del mandatario, salvo quanto si dirà *oltre*, appaiano circoscritti dall'art. 2 *terdecies* del D.lgs. 196 del 2003 ai solo articoli richiamati del Reg. UE n. 679 del 2016. Infatti, è ritenuta certamente ammissibile la disposizione con cui il testatore provveda solamente alla nomina di un esecutore testamentario, svolgendo, questi, un riferimento alle regole della successione legittima, su cui v. G. BONILINI, *L'esecuzione del testamento*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, Giuffrè, 2009, 1860; ID., *Degli esecutori testamentari*, sub. art. 700, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, 2006, 44.

⁵³ Ritenuto il negozio giuridico formale per eccellenza, su cui v., almeno, A. CICU, *Il testamento*, Milano, 1951, II ed., 26 ss.; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, Milano, 1951, 51 ss.; S. DELLE MONACHE, *Testamento. Disposizioni generali*, sub. art. 587, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, Giuffrè, 2005, 78 ss.

⁵⁴ A. CICU, *Il testamento*, cit., 26; F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, VII ed., 354; E. MARMOCCHI, *Forma dei testamenti*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, 763 ss.; G. BONILINI, *Il negozio testamentario*, cit., 44.

⁵⁵ A. PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983, 3 ss.; M. IEVA, *I fenomeni c.d. parasuccessori*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, 53 ss.; V. BARBA, *Atti di disposizione e pianificazione ereditaria*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2017, 399 ss.



noto sentimento di insofferenza verso il divieto dei patti successori (art. 458 cod. civ.)⁵⁶.

Alcuni Autori, quindi, hanno inteso riferirsi al così detto mandato *post mortem*, ritenuto più idoneo allo scopo di tutela del patrimonio identitario del titolare successivamente alla sua morte⁵⁷. Questo, come è noto, è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, dopo la morte di quest'ultima⁵⁸: il negozio è valido purché l'incarico non abbia ad oggetto atti dispositivi di diritti patrimoniali successori (come il trasferimento di beni del mandante a terzi) ovvero di altri atti a contenuto patrimoniale⁵⁹. Il pregio di codesta impostazione è sicuramente quello della maggiore libertà dai vincoli della forma, ed invero una conferma della bontà di essa può oggi trarsi dalla lettera dell'art. 2 *terdecies* cod. privacy, che si riferisce espressamente al mandatario.

Altra autorevole opinione, poi, ha inteso valorizzare l'autonomia privata individuale, ed ammette l'esistenza di un atto di ultima volontà diverso dal testamento, idoneo a ricomprendere tutte le disposizioni aventi carattere non patrimoniale che non possano essere contenute nell'atto di ultima volontà, ai sensi del secondo comma dell'art. 587 cod.

⁵⁶ La letteratura, sul punto, è vasta. Giovi, almeno, il richiamo a V. ROPPO, *Per una riforma del divieto dei patti successori*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 1 ss.; A. PALAZZO, *Declino del divieto dei patti successori, alternative testamentarie e centralità del testamento*, in *Jus*, 1997, 289 ss.; C. CACCAVALE – F. TASSINARI, *Il divieto dei patti successori tra il diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 74 ss.; F.M. GAZZONI, *Patti successori: conferma di una erosione*, in *Riv. not.*, 2001, 232 ss.

Da ultimi, G. BONILINI, *Attualità del divieto dei patti successori?*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, 343 ss.; V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, Napoli, 2015; M. IEVA, *Appunti per un'ipotesi di revisione del divieto dei patti successori*, in *Riv. not.*, 2018, 1 ss.; C. CICE-RO, *Il divieto del patto successorio nel codice civile italiano e le sue motivazioni*, in *Riv. not.*, 2018, 699 ss.

⁵⁷ A. MAGNANI, *L'eredità digitale*, cit., 530-531; G. RESTA, *La "morte" digitale*, cit., 891 ss.; ID., *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *I dati personali nel diritto europeo*, a cura di V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto, Torino, 2019, 1376; C. CAMARDI, *L'eredità digitale*, cit., 85.

⁵⁸ In altri termini, al mandatario viene affidato il compito, da eseguire dopo la morte del mandante, di svolgere una mera attività materiale, eventualmente in esecuzione di un'attribuzione patrimoniale già perfetta, posta in essere in vita dal mandante. Proprio la circostanza che l'attività oggetto dell'incarico non abbia carattere patrimoniale esclude che il mandato possa considerarsi in contrasto con il divieto dei patti successori (art. 458 cod. civ.).

Si v., in merito, M.V. DE GIORGI, *Patto successorio*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, 510; F. PENE VIDARI, *Contratti post mortem*, in *Dig. disc. priv.*, Agg., Torino, 2003, 411 ss.; M. IEVA, *I fenomeni c.d. parasuccessori*, cit., 80 ss.; F.M. GAZZONI, *Patti successori*, cit., 237; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario*, cit., 27 ss.; C. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrettino, I, Milano, 2015, IV ed., 62.

⁵⁹ In giurisprudenza, Cass. 10 agosto 1963, n. 2278, in *Giust. civ.*, 1963, I, 2316; Cass. 24 aprile 1965, n. 719, in *Giust. civ.*, 1965, I, 2293; Cass. 9 maggio 1969, n. 1584, in *Foro it.*, 1969, I, 3193. In dottrina, almeno, M. IEVA, *I fenomeni c.d. parasuccessori*, cit., 80 ss.



civ.: anche tale atto, peraltro, sarebbe esente dai vincoli formali di cui agli artt. 601 ss. cod. civ., potendo rivestire qualsivoglia forma purché idonea allo scopo⁶⁰.

Giova, a tal proposito, riconoscere che la prassi contrattuale abbia già elaborato delle clausole con le quali si consente al fruitore del servizio di individuare un soggetto cui venga attribuito, al momento della morte dell'utente, il diritto di accedere al suo patrimonio digitale, nominando la persona incaricata direttamente, ovvero *per relationem* attraverso un profilo utente nei *social network*⁶¹.

Giusta offrire una adeguata qualificazione di queste nomine⁶², una indagine sui principali contenuti di codesti «contatti erede» suggerisce che, pur variando il nòvero dei diritti a disposizione degli utenti, essi siano pur sempre riferibili ad un assetto negoziale che intercorre fra l'utente e la società gestrice: si pensi al caso della nomina dell'utente erede di *Facebook*, il quale non subentra affatto nelle medesime prerogative di gestione del profilo del disponente, ma ne assume di autonome, sempre derivanti dalla piattaforma⁶³.

Riconducendo il contratto di *social network* all'interno dello schema del negozio di utenza⁶⁴, l'indicazione di un «contatto erede» sembra meglio corrispondere allo schema negoziale del contratto a favore del terzo, laddove il beneficiario è colui che verrebbe autorizzato alla gestione del profilo dell'utente defunto al momento del decesso⁶⁵.

⁶⁰ V. BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 319 ss.

⁶¹ Ci si riferisce al così detto «contatto erede» di Facebook, su cui si rimanda agli Autori citati alla nota 16.

⁶² Che V. BARBA, *Interessi post mortem*, cit., 319 ss. riconduce alla categoria dell'atto di ultima volontà.

⁶³ In particolare, il contatto erede può scrivere un *post* in primo piano nel profilo commemorativo (ad esempio per condividere un messaggio finale a nome del defunto o fornire informazioni su un evento commemorativo); aggiornare l'immagine del profilo e di copertina; richiedere la rimozione dell'*account*. Invece, non può accedere all'*account*, leggere i messaggi o rimuovere i tuoi amici o inviare nuove richieste di amicizia. Si vedano le condizioni previste in <https://www.facebook.com/help/1568013990080948>.

⁶⁴ G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, cit., 389 ss.

V., altresì, A. MAGNANI, *L'eredità digitale*, cit., 524; F. AGNINO, *Fino a che punto è possibile disporre*, cit., 2258; S. SCALZINI, *I servizi di online social network*, cit., 2573 ss.; R. COSIO, *Natura del contratto*, cit., 133 ss.

Essi sono riconducibili a quel fenomeno di «atipicità standardizzata» di cui discorre T. FROSINI, *Telematica e informatica giuridica*, cit., 74.

⁶⁵ Non sembra, invece, potersi ammettere che la nomina di del contatto erede possa ritenersi alla stregua di una clausola di trasmissibilità al rapporto negoziale con Facebook, pur ammesse dalla dottrina, in quanto il contatto erede non subentra nella stessa posizione contrattuale del disponente, ma in una differente. Sulla clausola di trasmissibilità della posizione contrattuale, si v. F. PADOVINI, *Le posizioni contrattuali*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 525 ss.



Pur non potendosi soffermare diffusamente sull'istituto, giova ricordare che il contratto a favore di terzi abbia suscitato un vivace dibattito dottrinale in merito alla natura giuridica dell'atto con il quale si preveda che la prestazione in favore del terzo debba essere eseguita dopo la morte dello stipulante, ai sensi dell'art. 1412 cod. civ.⁶⁶, oggi prevalendo quella dottrina che lo riconduce ad un negozio fra vivi, e che nega la presenza di una deroga al divieto di cui all'art. 458 cod. civ.⁶⁷.

Alla luce di codeste argomentazioni, sulla qualificazione dei così detti «contatti erede», deriverebbero alcune conseguenze in ordine alla disciplina loro applicabile: anzitutto, questi contratti sono leciti, in quanto quello della protezione dei propri dati personali è sicuramente un interesse meritevole per lo stipulante, ex art. 1411 cod. civ.; poi, il terzo beneficiario non assume pesi economici, ma solamente il diritto di gestione del profilo. Ancora, la forma non è vincolata ai requisiti del testamento, pertanto tali clausole (stipulate telematicamente) sono valide ed efficaci.

Invece, la circostanza per cui il beneficio possa essere revocato «anche» con disposizione testamentaria, quantunque il terzo abbia dichiarato di profittare, è senz'altro significativa, specie in chiave di tutela del disponente: facoltà, questa, che trova un riferimento testuale nelle disposizioni di cui al secondo e quarto comma dell'art. 2 *terdecies* cod. privacy⁶⁸.

⁶⁶ Si v., in generale, L.V. MOSCARINI, *I negozi a favore di terzo*, Milano, 1970, *passim*; ID., *Il contratto a favore di terzi*, sub. artt. 1411-1413, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, 2012, 147 ss.; M. FRANZONI, *Il contratto e i terzi*, in *I contratti in generale*, II, a cura di E. Gabrielli, nel *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1999, 1103 ss.

⁶⁷ Le ragioni sono numerose: anzitutto, si è detto, la morte non è causa dell'acquisto; inoltre, il rapporto non intercorre fra il beneficiario e lo stipulante, bensì fra quest'ultimo e il promittente. L'acquisto del terzo, poi, non è relativo a un bene che faccia parte del patrimonio dello stipulante, ma è un diritto che origina direttamente dal contratto; infine, l'operatività della stipulazione a favore del terzo è immediata.

Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, IX ed. (rist. Napoli, 2012), 223; M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976, 112 ss.; M. FRANZONI, *Il contratto e i terzi*, cit., 1103 ss.; L. BALESTRA – M. MARTINO, *I patti successori*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 143 ss.; M. IEVA, *I fenomeni c.d. parasuccessori*, 75; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario*, cit., 28.

Contra, nel senso che la revocabilità della disposizione attribuisca al negozio la natura di atto mortis causa, L. FERRI, *Disposizioni generali*, cit., 118 e 119; inoltre, L.V. MOSCARINI, *I negozi a favore di terzo*, cit., 159.

⁶⁸ In particolare, il secondo comma prevede che «L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata».

Il quarto comma della disposizione stabilisce, invece, che «L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3».



Esclusa dalla dottrina maggioritaria la riferibilità del negozio *de quo* dall'ambito successorio, e ricompreso nelle regolamentazioni contrattuali, tale pattuizione dovrebbe essere soggetta alle regole dettate dal D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 sulle informazioni obbligatorie da rendere contratti rientranti nella nozione dei servizi della società di informazione⁶⁹.

Infine, verrebbero soddisfatte le già richiamate esigenze di pianificazione ereditaria rispetto ai profili *internet* dei defunti. Infatti, è evidente la consapevolezza che i connotati della personalità stiano assumendo un crescente rilievo economico e, quindi, patrimoniale⁷⁰: essi sono oggetto di uno scambio nell'era del mercato digitale⁷¹. Pertanto, qualificare il «contatto erede» ai sensi dell'art. 1412 cod. civ. gioverebbe, sul punto, anche a presidiarne la validità qualora il profilo oggetto dell'accesso dopo la morte dell'utente abbia un elevato contenuto economico; diversamente, intendendolo ora alla stregua del mandato *post mortem*, ora come atto di ultima volontà, rischierebbe di incorrere nel divieto di cui all'art. 458 cod. civ.⁷².

Tornando alla questione inizialmente posta sull'individuazione di una adeguata regola successoria per i dati personali del defunto, il riconoscimento normativo della nomina di un mandatario che ne tuteli i dati personali è senz'altro significativo, valorizzando la volontà individuale per il tempo in cui non sarà più. Codesta autonomia di scelta, a ben vedere, mal si concilia con il riconoscimento di una vocazione legale e separata nei confronti dei familiari dei diritti del defunto, come quello sui dati personali, aventi connotato personalissimo: categoria, quella delle vocazioni anomale, entro la quale si ammette la scarsa rilevanza che assume la volontà del *de cuius*⁷³.

⁶⁹ Si rimanda, per considerazioni generali sul punto a R. COSIO, *Natura del contratto*, cit., 133 ss.

Peraltro, una conferma della qualificazione dei contratti di *social network* come servizi della società dell'informazione deriva anche dal sopra richiamato secondo comma dell'art. 2 *terdecies* cod. privacy.

⁷⁰ Ne avvertiva la tendenza già S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 202.

Cfr., altresì, G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, cit., *passim*, spec. 123 ss.; ID., *Dignità, persone, mercati*, cit., *passim*, spec. 97 ss.; F. OLIVO, *Dati personali*, cit., 172 ss.; A. IULIANI, *Note minime*, cit., 295 ss.

⁷¹ Da ultimo, V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in *Dir. inform.*, 2018, 689 ss.;

Altresì, V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in *Dir. inform.*, 1993, 545 ss.; ID., *Privacy e informazioni a contenuto economico*, in *Il codice dei dati personali*, a cura di F. Cardarelli, S. Sica e V. Zeno-Zencovich, Milano, 2004, 445 ss.; C. CAMARDI, *Mercato delle informazioni e privacy*, cit., 1057 ss.; C. MIGNONE, *Identità della persona e potere di disposizione*, Napoli, 2014, 287 ss.

⁷² G. RESTA, *La "morte" digitale*, cit., 918.

⁷³ V. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., 236; V. ZENO-ZENCOVICH, *I diritti della personalità*, cit., 517; G. BONILINI, *Introduzione*, cit., 967 ss. Sugli ulteriori caratteri delle successioni anomale si rimanda a M. IEVA – A. RASTELLO, *Le c.d. successioni anomale*, cit., 624.



Poi, la circostanza per cui esso debba agire a tutela dell'interesse del disponente, connota una funzione di conservazione, e quindi fiduciaria⁷⁴, delle sue attribuzioni che, come si avrà occasione di osservare, assume un valore di principio generale nella tutela dei dati del defunto.

4. - Passando in breve rassegna i diritti richiamati dalla disposizione in commento, il primo comma dell'art. 2 *terdecies* cod. privacy rinvia al diritto di accesso (art. 15 del Reg. UE 2016/679), a quello di rettifica e di cancellazione (artt. 16 e 17), al diritto di limitazione del trattamento (art. 18); richiama, poi, i diritti di notifica (art. 19), quello della portabilità dei dati (art. 20), il diritto di opposizione (art. 21) e quello di non essere sottoposti a un processo decisionale completamente automatizzato (art. 22).

Dalla lettura di queste disposizioni, emerge, come d'altronde già posto in luce da accorta dottrina in costanza della previgente disciplina⁷⁵, l'assenza di alcun richiamo all'art. 6, par. 2, lett. a), del Reg. UE 2016/679 relativamente al consenso informato al trattamento dei dati personali.

Codesta circostanza è senza dubbio significativa e comporta due considerazioni circa la sorte del patrimonio digitale del defunto: da un lato, induce a ritenere generalmente vietato il trattamento dei dati del *de cuius*, e, dall'altro lato, si pone come coordinata ermeneutica entro la quale intendere il richiamo ai diritti di cui agli artt. 15 ss. del Reg. 679/16.

Sotto il primo punto di vista, anzitutto, non sembra superfluo ricordare che, nel contesto del Reg. UE 679/16, il consenso dell'interessato sia solamente una delle basi giuridiche che consentono un lecito trattamento dei dati personali⁷⁶. Accennando alle ulteriori fattispecie, rispetto alla situazione della morte dell'interessato, a ben vedere, non sembrano rilevare le ipotesi di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 6, par. 2⁷⁷, mentre potranno

⁷⁴Espressamente, C. CAMARDI, *L'eredità digitale*, cit., 91.

Cfr. G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali*, cit., 410, il quale ne sottolinea la vicinanza con la figura del fiduciario di cui alla l. 219 del 2017. Già, ID, *Dignità, persone, mercati*, cit., 386.

Ammetteva già l'attribuzione in vita dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 l. n. 675 del 1996, E. BARGELLI, *Commento sub. art. 13*, cit., 416.

⁷⁵M. PROTO, *Le disposizioni aventi ad oggetto diritti della personalità*, in *Le disposizioni testamentarie*, a cura di G. Bonilini e V. Barba, Torino, 2012, 205; ID., *Diritti sull'immagine personale e successione mortis causa*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 566 ss.

⁷⁶F. PIRAINO, *Il regolamento generale*, cit., 381 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo*, cit., 111 ss.; A. IULIANI, *Note minime*, cit., 307.

Cfr. altresì, M. PROTO, *Diritti sull'immagine personale*, cit., 568.

⁷⁷Infatti, per il caso del trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato



acquisire importanza le fattispecie previste alle lett. e) ed f) della medesima disposizione⁷⁸. A tal proposito, è significativa la previsione che rinvia, fra i diritti considerati negli articoli richiamati dall'art. 2 *terdecies* cod. privacy, anche a quello di opposizione (art. 21 Reg. UE 2016/679), proprio inerente alle sopracitate lettere dell'art. 6, secondo paragrafo, del Regolamento⁷⁹.

Al di là di queste considerazioni, poi, occorre ricordare che, in generale, il trattamento non autorizzato dall'interessato, ovvero supportato da adeguata base giuridica, sia illecito⁸⁰: pertanto, lo stesso principio dovrebbe applicarsi anche al defunto. L'intervento ad opera del D.lgs. 101 del 2018, infatti, ha coordinato la disciplina domestica con quella regolamentare⁸¹: viene a definirsi un quadro normativo complesso che deve essere coerentemente interpretato in chiave sistemica⁸². Significativo, a tal riguardo, è quanto viene affermato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in un recente parere, intervenuto a seguito del un diniego di un accesso civico di alcuni dati sanitari di un defunto⁸³.

(lett. b), ad esso subentreranno semmai gli eredi che diverranno titolari di un diritto proprio; così come il caso in cui sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale di cui l'interessato è parte (lett. c), visto che la prestazione andrà effettuata a carico degli eredi. Né, infine, dovrebbe rilevare la salvaguardia degli interessi fondamentali della persona (lett. d), che si esauriscono con sopraggiungere della morte.

⁷⁸ Relativi al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (lett. e); ed al trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore (lett. f).

⁷⁹ In tal caso, a ben vedere, la situazione particolare citata dalla norma ai fini di avanzare il diritto all'opposizione dei dati dovrà essere quella del defunto, e non di chi ne esercita il diritto.

⁸⁰ Già E. NAVARRETTA, *Commento sub. art. 9 l. 31 dicembre 1996, n. 675*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 1999, 318 ss., spec. 328; F. OLIVO, *Dati personali*, cit., 160.

⁸¹ Si v. la nota critica di V. CUFFARO, *Quel che resta di un codice: il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 detta le disposizioni di adeguamento del codice della privacy al regolamento sulla protezione dei dati*, in *Corr. giur.*, 2018, 1181 ss.

⁸² Giova riportare l'art. 22, comma 1, dell'attuale D.lgs. 196 del 2003, che recita: "Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679".

Su cui, v. F. PIZZETTI, *I consigli per leggere e applicare bene il decreto 101/2018 dal 19 settembre*, in <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-pizzetti-i-consigli-per-leggere-e-applicare-bene-il-decreto-101-2018-dal-19-settembre/>.

⁸³ Il riferimento è al Parere su una istanza di accesso civico del 10 gennaio 2019, pubblicato nel Registro dei provvedimenti al n. 2 del 2010. Si legge, nella motivazione, che «Il riconoscimento, effettuato dal Codice, della possibilità di esercitare i predetti diritti da parte dei soggetti elencati nell'art. 2-terdecies, comma 1, al posto delle persone decedute, comporta – quale naturale conseguenza e necessario presupposto logi-



Perciò, non dovrebbe incorrersi nel rischio, già espresso nei lavori parlamentari che hanno interessato il decreto legislativo di adattamento⁸⁴, che una affrettata interpretazione della disposizione possa condurre a ritenere generalmente consentito il trattamento dei dati personali del defunto, non essendo più riferibili ad alcuna persona vivente che possa manifestare la propria opinione, se non per il tramite di coloro che facciano valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679.

Invece, proprio nel contesto del (necessario) coordinamento con la disciplina del Reg. UE n. 2016/679, il trattamento di questi dati dovrebbe essere generalmente ritenuto illecito: l'esclusione del diritto di prestare il consenso al trattamento dei dati personali del defunto comporta che le facoltà concesse ai soggetti di cui all'art. 2 *terdecies*, primo comma, cod. privacy debbano essere intese in chiave conservativa⁸⁵.

Sotto il secondo punto di vista, allora, la richiamata esclusione del diritto a manifestare il consenso al trattamento dei dati personali del defunto deve orientare l'interprete nel considerare il contenuto stesso dei diritti richiamati dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento⁸⁶.

Il diritto di accesso ai dati personali ed alle informazioni relative al trattamento (art. 15, primo paragrafo) e quello di riceverne copia (art. 15, terzo paragrafo), vista la loro natura funzionale all'esercizio concreto dei successivi diritti⁸⁷, dovrebbero poter essere esercitati anche in assenza di una specifica espressione della volontà del defunto. Del tutto similmente, i diritti di rettifica e di integrazione (art. 16), e quello di limitazione del trattamento di cui all'art. 19, che non pongono particolari questioni.

Se le disposizioni precedenti possono essere, in generale, qualificate come inerenti ad un controllo del trattamento dei dati personali da parte dell'interessato, è più complesso considerare la portata di quei diritti che sono connotati dall'impulso dello stesso. Il riferimento è al diritto all'oblio (art. 17), al diritto alla portabilità (art. 20) ed a quello alla opposizione a un trattamento automatizzato (art. 22). Intese in chiave funzionale alla tu-

co-giuridico – che ai dati personali concernenti le persone decedute continuano ad applicarsi le tutele previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali».

⁸⁴ Ci si riferisce, in particolare, alle audizioni al Senato durante i lavori parlamentari del D.lgs. 101 del 2018.

⁸⁵ Cfr. G. BUTTARELLI, *Banche dati*, cit., 99 ss.; M. PROTO, *Diritti sull'immagine personale*, cit., 568.

⁸⁶ Sempre nel citato parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2019 si legge che «i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento prima richiamati [...] si concretizzano nel diritto di chiedere che il titolare del trattamento si conformi alle disposizioni di settore in materia di protezione dei dati personali e ai “principi applicabili al trattamento di dati personali” nel rispetto delle condizioni di “liceità del trattamento”, in quanto compatibili [corsivo dell'A.]».

⁸⁷ F. PIRAINO, *Il regolamento generale*, cit., 394 ss.



tela dell'identità del defunto, tali prerogative dovrebbero essere esercitate solo qualora questi abbia inteso disporne espressamente, ovvero sia fornita rigorosamente la prova delle volontà del *de cuius*.

Si pensi, a titolo di esempio, al diritto all'oblio, correntemente considerato dalla dottrina sia nel senso della cancellazione dei dati personali immessi in rete non più rispondenti a un interesse dell'individuo⁸⁸, sia come pretesa alla contestualizzazione dell'informazione⁸⁹: in quest'ultimo caso, in chiave di tutela dell'identità personale del defunto, potrebbe ben sorgere l'esigenza di comunicare al responsabile del trattamento la circostanza della morte dell'interessato ai fini di una adeguata considerazione del dato; invece, nel primo caso dovrebbe offrirsi la prova che il *de cuius* intendeva opporsi alla circolazione di determinate informazioni⁹⁰.

L'articolo in commento, invece, non richiama i diritti di informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE⁹¹. Questi, a ben vedere, potevano senz'altro assumere una qualche utilità: anzitutto, avrebbero consentito di informare i soggetti legittimati dall'art. 2 *terdecies* cod. privacy della possibilità di far valere i propri diritti sui dati del defunto; in secondo luogo, sarebbe potuta essere offerta una adeguata informazione al soggetto interessato sulla sorte dei propri dati personali per il tempo oltre la sua morte.

⁸⁸ Rimandandosi alla nota vicenda *Google Spain*, CGUE, 13 maggio 2014, C-141/12, *Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Española de protección de datos (AEPD) e Mario Costeja González*. Per i riferimenti, anche bibliografici, si rimanda a F. PIRAINO, *Il regolamento generale*, cit., 374, nota 15.

In dottrina, almeno, G. FINOCCHIARO, *La protezione dei dati personali e la tutela dell'identità*, in *Diritto dell'informatica*, a cura di F. Delfini e G. Finocchiaro, Torino, 2014, 161 ss.; A. IULIANI, *Note minime*, cit., 308; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo*, cit., 118 ss.; R. SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio*, cit., 1030 ss.

⁸⁹ G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. inform.*, 2014, 591 ss.; ID., *La protezione dei dati personali*, cit., 165 ss.

Si v., altresì, M. ZANICHELLI, *Il diritto all'oblio tra privacy e identità digitale*, in *Informatica e diritto*, 2016, 9 ss.

In giurisprudenza, si v. Cass. 5 aprile 2012, n. 5525, in *Giur. It.*, 2013, 5, 1070, con nota di M. BELLANTE, *Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche*.

⁹⁰ Il tema, solamente accennato, è senz'altro delicato, in quanto anche i familiari potrebbero rivendicare un interesse alla cancellazione di determinati eventi della vita del *de cuius*: però, la circostanza per cui, ad esempio, l'interessato consapevole della circolazione di queste informazioni le abbia ben tollerate dovrebbe portare a negare che una divergente valutazione possa essere compiuta dai familiari. Altra ipotesi è quella in cui le informazioni circolino successivamente alla morte dell'interessato, ovvero si provi che questi non ne fosse a conoscenza: la tutela della sua identità, a tal proposito, richiederebbe una prova non solo della circolazione a seguito della morte, ma anche dell'interesse all'oblio da parte del defunto.

⁹¹ In merito a tali diritti, v., almeno, E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo*, cit., 117 ss.; G. DI GENIO, *Trasparenza e accesso ai dati personali*, in *La nuova disciplina europea della privacy*, a cura di S. Sica, D'Antonio e G.M. Riccio, Milano, 2016, 161 ss.



L'obbligo informativo verso il *de cuius*, comunque, si può desumere in via interpretativa dallo stesso art. 2 *terdecies* cod. privacy, laddove si prevede che la dichiarazione con cui il soggetto limiti l'esercizio di alcuni dei precedenti diritti debba essere informata, oltretutto specifica e libera; per la sorte dei profili di utenza di *internet*, poi, dovrebbe a tal riguardo supplire, come si è avuto modo di vedere, la disciplina sulle informazioni contenute nel D.lgs. 70/2003⁹².

Nel medesimo senso, non è previsto alcun diritto di notifica nel caso di violazione dei dati personali che possa essere suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche⁹³, ai sensi dell'art. 34, Reg. 2016/679. Non si comprende perché, nei limiti della possibilità tecnica, questo diritto non possa essere garantito nel caso in cui i dati riguardino un defunto. Dovrebbe, in ogni caso, essere ammessa la comunicazione all'ente di controllo, ai sensi dell'art. 33.

Concludendo, sul punto, si è avuto modo di osservare che la sfera delle prerogative riconosciute dal Regolamento ai familiari, così come agli altri interessati o al mandatario, sia limitata, e vada intesa in chiave funzionale: rispetto alla questione originariamente posta ne deriva una conseguenza significativa, in quanto verrebbe a mancare uno dei presupposti necessari affinché possa trattarsi di successione nella posizione giuridica dell'interessato, che è quello della identità di contenuto fra il diritto preesistente e quello nuovo⁹⁴.

La posizione dei parenti andrebbe, così, intesa al pari di qualsiasi altro interessato, e colui che agisce dovrebbe offrire una duplice prova: l'esistenza di un valido mandato *post mortem* ovvero di un interesse proprio che lo legittimi ad agire ai sensi dell'art. 2

⁹² Il *social network* viene definito come una piattaforma di comunicazione online in grado di permettere all'utente la creazione di reti di comunicazione online in grado di consentire all'utente la creazione di reti d'utenti che condividono i suoi stessi interessi e viene inquadrato come servizio della società dell'informazione da P. GALDIERI, *Il trattamento illecito del dato nei social network*, in *Giur. mer.*, 2012, 2699.

⁹³ Su cui, v. F. OLIVO, *Dati personali*, cit., 178.

⁹⁴ Ricordano le fonti romane, «*quotiens autem dominium transfertur, ad eum qui accipit tale transfertur, quale fuit apud eum tradit*», D., 41, 1, 20,1.

Su cui, v. E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1960, II ed., 29, nota 5; R. NICOLÒ, *Successione nei diritti*, cit., 611; A. DE CUPIS, *Successione. I. Successione nei diritti e negli obblighi*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1251; U. CARNEVALI, *Successione*, cit., 4; M. CALOGERO, *Disposizioni generali*, cit., 3 ss.; G. BONILINI, *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 6.

In senso critico, v. G. STOLFI, *Note sul concetto di successione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, 535 ss.

Nemmeno di successione anomala potrebbe discorrersi, in quanto non è solo differente il contenuto del diritto in oggetto, bensì anche la situazione in cui questi soggetti si trovano rispetto al *de cuius*. Cfr., sul punto, G. DE NOVA, *Successioni anomale legittime*, cit., 193.



terdecies cod. privacy, e quella di un interesse del defunto con cui si individui la finalità specifica del diritto azionato. Intesa in tal senso, la disposizione, non dovrebbero porsi particolari questioni in merito a quali parenti siano legittimati ad agire, ovvero rispetto ad un eventuale disaccordo fra più congiunti⁹⁵.

In ogni caso, dovrebbe prevalere la volontà del defunto, della quale è dato ampio spazio nella pianificazione successoria: egli può confidare nella fiducia di un mandatario che agisca nel suo interesse, ovvero manifestare le proprie intenzioni con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o comunicata a quest'ultimo (art. 2 *terdecies*, commi secondo, terzo e quarto, cod. privacy)⁹⁶.

5. - Si è avuto modo di porre in luce che il diritto all'identità personale, oltretutto personalissimo, sia mutevole ed evolva nel tempo con lo sviluppo della persona, connotandone la personalità⁹⁷.

La stretta inerenza con l'individuo, quindi, ha condotto il legislatore a dettare alcune regole che permettano la tutela dell'identità personale del *de cuius*, valorizzando, da un lato, la funzione conservativa dei diritti di coloro che vantino un interesse proprio al trattamento dei dati personali, compresi i familiari, e, dall'altro lato, proibendo il trattamento dei dati personali senza il valido consenso manifestato dall'interessato.

Il problema che si è posto sulla ricerca delle regole successorie, non ha così trovato adeguate risposte, né può trovare conferma nella circostanza dell'*id quod plerumque accidit*⁹⁸. Pertanto, non rimane che valutare l'applicazione dei principi generali, primo fra tutti quello dell'unità della successione, a mente del quale, in assenza di differenti previ-

⁹⁵ Giusto ricordare che già V. ZENO-ZENCOVICH, *La "comunione" di dati personali*, cit., 12, ammette l'esistenza di «una pluralità di soggetti i quali possono vantare una situazione giuridica protetta intorno ad un medesimo diritto, l'attributo della personalità del defunto. La coesistenza delle diverse posizioni è spostata sul piano processuale e in quella sede dovranno essere temperate».

⁹⁶ Quest'ultime disposizioni sono frutto della recente innovazione e, rispetto a quanto sin qui affrontato, andrebbero correttamente intese nel senso che, vietando l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento ai soggetti previsti dall'art. 2 *terdecies* cod. privacy, il disponente possa consentire il trattamento dei propri dati da parte di colui che offre i servizi della società dell'informazione (come il gestore del *social network*).

⁹⁷ Cfr. S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità*, cit., 592; G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, cit., 734; ID., *La protezione dei dati personali*, cit., 161 ss.; S. NIGER, *Il diritto all'identità personale*, cit., 116; F. OLIVO, *Dati personali*, cit., 165.

⁹⁸ Lamenta la considerazione normativa dell'ordine dei successibili, nel più ampio contesto del diritto successorio, L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, *Le successioni*, II, Torino, 1997, II ed., 10.



sioni normative o di una divergente manifestazione testamentaria, l'unico successore *mortis causa* è l'erede (art. 588 cod. civ.)⁹⁹.

Succedendo in luogo del defunto, l'erede subentrerà nella titolarità dei beni in cui sono incorporati i dati personali, entrando così nel possesso delle informazioni¹⁰⁰, senza che, con questo, i dati cessino di essere riferiti al *de cuius*. La conseguenza è che i connotati della personalità del defunto permangono inalterati e l'erede sarà soggetto agli stessi limiti posti dalla disciplina dell'art. 2 *terdecies* cod. privacy, potendosi così qualificare come titolare di un interesse proprio al loro accesso¹⁰¹. Insomma, il successore universale acquisirà la disponibilità delle informazioni per il solo fatto che esse siano state incorporate in un supporto¹⁰².

Queste conclusioni sembrano soddisfare le esigenze di certezza e sistemazione teorica richiamate dalla dottrina: da un lato, infatti, verrebbe offerto adeguato significato alla disposizione che richiama i diritti di coloro che possano vantare un interesse sui dati del defunto¹⁰³; la posizione conservativa dell'erede, poi, non dovrebbe stupire, in quanto è prevista anche dallo stesso Codice civile, con riferimento alla legittimazione a resistere in alcuni giudizi di stato dopo la morte del defunto (così gli artt. 267, 270, 276 cod. civ.)¹⁰⁴.

Ancora, non viene elusa la preoccupazione che i parenti possano venire pregiudicati nei propri diritti derivanti dalla successione del *de cuius*, giusto il rimando alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 *terdecies*, quinto comma, cod. privacy¹⁰⁵.

⁹⁹ Si v., almeno, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario*, cit., 13; ID., *Diritto delle successioni*, Roma-Bari, 2004, 12; M. D. BEMBO, *Carte, documenti, ritratti, ricordi di famiglia*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 779 ss., spec. 788. Altresi, per i riferimenti relativi alla giurisprudenza sul diritto all'immagine, F. TOZZI, *La circolazione dei diritti della persona*, Torino, 2013, 129.

Rispetto, invece, alle posizioni contrattuali, anche con riferimento ai contratti *on line* e di *social network*, espressamente G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali*, cit., 390 ss. Si riferisce, altresì, all'erede, C. CAMARDI, *L'eredità digitale*, cit., 79.

¹⁰⁰ Come è noto, l'art. 1146, primo comma, cod. civ. dispone che l'erede subentri, automaticamente, nel possesso dei beni del defunto.

¹⁰¹ In giurisprudenza, si richiama la sentenza Cons. Stato, 12 giugno 2012, n. 3459, inedita.

¹⁰² Potendosi accostare, questo fenomeno, ad un acquisto a titolo originario.

Sul punto, cfr. C. CAMARDI, *L'eredità digitale*, cit., 78.

¹⁰³ In dottrina, cfr. G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali*, cit., 415.

¹⁰⁴ Si v., sul punto, G. STOLFI, *Note sul concetto di successione*, cit., 539; G. GROSSO – A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, cit., 19 ss.

Cfr., più in generale, L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, cit., 9.

¹⁰⁵ L'ultimo comma dell'art. 2 *terdecies* cod. privacy dispone che: «In ogni caso, il divieto non può pro-



Viene dato adeguato rilievo, infine, alla volontà privata del *de cuius*, che si manifesta nella intenzione di istituire il successore universale¹⁰⁶. A tal proposito, infatti, si è affermato che il riferimento alla categoria dell'erede avrebbe condizionato la legittimazione del figlio che, dopo aver rinunciato all'eredità, volesse agire a tutela del buon nome del genitore¹⁰⁷: si potrebbe ribattere, anzitutto, che la disciplina codicistica sul diritto al nome legittimi, *iure proprio*, il figlio a far valere le proprie ragioni fondate da motivazioni di carattere familiare (*ex art. 8 cod. civ.*). Poi, si dovrebbero considerare le ipotesi in cui il *de cuius* non ammetta alla propria successione il discendente, ad esempio pretermettendolo¹⁰⁸, ovvero questi venga riconosciuto indegno alla successione del padre (artt. 463 ss. cod. civ.): in siffatte circostanze, non si vede come si possa ammettere che il figlio possa agire quale prosecutore della personalità del genitore, il quale ha inteso beneficiarlo di alcunché, ovvero dopo essere stato escluso, per legge, dalla sua successione¹⁰⁹.

Diversamente, non sembra potersi negare che il *de cuius* possa manifestare espres-

durre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi».

¹⁰⁶ Giova ricordare che la designazione del successore a titolo universale è mossa dalla intima consapevolezza che costui sarà il continuatore della persona del defunto, così G. BONILINI, *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, cit., 3 ss. Altresi, A. MAGNANI, *La figura di erede e la qualità ereditaria, comprendenti sia rapporti e diritti patrimoniali sia qualità personali, morali, ideali. Conseguenze ed applicazioni*, in *Riv. not.*, 1998, 1044 ss., nota a Trib. Milano, 10 novembre 1996. Infine, già G. STOLFI, *Il concetto di erede*, in *Giur. it.*, 1949, IV, 171; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali*, cit., 94 e L. FERRI, *Disposizioni generali*, cit., 14 ss., il quale ne sottolineava la centralità nel sistema delle successioni a causa di morte.

¹⁰⁷ Su cui G. BUTTARELLI, *Banche dati*, cit., 321, nota 325.

¹⁰⁸ Esclusa, invece, la diseredazione per i legittimari, si v. Cass. 25 maggio 2012, n. 8352 in *Giust. civ.*, 2012, 1164 ss., con nota di L. CIAFARDINI, *Cambio di rotta della Cassazione sulla clausola di diseredazione*; in *Fam. Pers. Succ.*, 2012, 763 ss., con nota di V. BARBA, *La disposizione testamentaria di diseredazione*; in *Nuova giur. civ.*, 2012, 991 ss., con nota di R. PACIA, *Principio di autonomia e validità del testamento contenente solo una clausola di diseredazione*; in *Vita not.*, 2012, 665 ss., con nota di D. PASTORE, *La Cassazione ammette la diseredazione*; in *Fam. dir.*, 2013, 146 ss. con nota di G. BELLAVIA, *La Cassazione ammette la clausola di diseredazione esplicita meramente negativa*; in *Notariato*, 2013, 24 ss., con nota di R. CIMMINO, *Diseredazione e ricostruzione causale del negozio testamentario*. V., altresì, A. ALBANESE, *Delle successioni legittime*, cit., 81 ss. e ivi gli ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

¹⁰⁹ Per altro verso, stando all'opinione per cui anche i legati *ex lege* siano soggetti alla disciplina del legato testamentario, per quanto compatibile, l'indegnità dei familiari escluderebbe la titolarità dei diritti art. 2 *terdecies* cod. privacy, e determinerebbe un vuoto di tutela nei confronti del patrimonio digitale del defunto.

Cfr., in merito alla questione, F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Milano, 1962, IX ed., 484; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., 244 ss.; A. ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali*, cit., 264 ss.; M. CALOGERO, *Disposizioni generali*, cit., 21.



mente l'intenzione che taluno possa disporre del trattamento dei suoi dati personali: in siffatta circostanza, infatti, si può ritrovare una situazione assai più prossima all'identità di contenuto del rapporto trasmesso, per mezzo di una disposizione a titolo particolare¹¹⁰. L'ampio riconoscimento dell'autonomia privata, si è visto, viene confermato dalla disciplina dell'art. 2 *terdecies* cod. privacy: anzitutto, egli può nominare un mandatario che agisca proprio al fine di tutelare il suo interesse; inoltre, la legge ammette che questi manifesti direttamente la propria volontà ai gestori dei servizi della società dell'informazione (art. 2 *terdecies*, secondo comma, cod. privacy).

Proprio quest'ultima disposizione, che rappresenta una innovazione rispetto alla precedente formulazione dell'art. 9 cod. privacy, nel richiedere che la volontà dell'interessato debba risultare in modo non equivoco, specifico, libero e (per quanto possibile) informato¹¹¹, consente di ritenere che, in via generale, il disponente possa disporre del consenso al trattamento dei propri dati personali *post mortem* solamente con una disposizione a titolo particolare¹¹². Disposizione, questa, che potrà ben essere un legato, se riposta alle cure di un testamento¹¹³, oppure l'oggetto di un mandato *post mortem*¹¹⁴.

¹¹⁰ Ricorda G. BONILINI, *Dei legati*, sub. art. 649, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, 2006, 29, che «non ogni chiamata a legatario dà luogo, in senso tecnico, a successione a titolo particolare, ch  essa   tale, soltanto nel caso in cui il rapporto sia collegato da un nesso di derivazione immediata con la posizione giuridica del disponente».

Gi  C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, II, Milano, 1951, 189; F.P. LOPS, *Il legato*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, 987 ss., spec. 992.

¹¹¹ Con riferimento alla specificit , in particolare, essa andrebbe intesa nel senso del generale requisito della determinatezza o determinabilit  dell'oggetto del legato, su cui, per tutti, G. BONILINI, *Dei legati*, cit., 113 ss., spec. 115. Peraltro, questa considerazione conferma la difficolt  di poter inquadrare la nomina del cos  detto contatto erede in un negozio *mortis causa* o comunque di ultima volont , in quanto i poteri di modifica delle prerogative dell'utente erede, che possono essere modificati dai siti *internet* che lo consentono anche successivamente rispetto al tempo della morte del disponente, comporterebbe una inammissibile *relatio* sostanziale (art. 631 cod. civ.).

¹¹² Dovendo trovare adeguata considerazione rispetto ai generali requisiti di validit  ed efficacia delle disposizioni a titolo particolare.

Sull'impiego del legato rispetto al patrimonio digitale, cfr. F. MASTROBERARDINO, *Il patrimonio digitale*, Napoli, 2019, 210 ss.

¹¹³ Giusto solo richiamare l'ampiezza del contenuto del legato, si v. A. TRABUCCHI, *Legato*, in *Noviss. Dig. it.*, IX, Torino, 1963, 610; G. BONILINI, *Dei legati*, cit., *passim*, spec. 116 ss.; ID., *Autonomia testamentaria e legato. I legati cos  detti atipici*, Milano, 1990, 14 ss.; ID., *L'oggetto del legato, le specie di legato autonomamente disciplinate*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 458 ss.

Peraltro, si   posto in luce che il legato, al di l  dei possibili contenuti economici o patrimoniali, possa comunque comportare di per s  un vantaggio per il legatario, su cui v. C. GANGI, *La successione testamentaria*, II, cit., 31; F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte*, cit., 498; F.P. LOPS, *Il legato*, cit., 1001; G. BONILINI, *Dei legati*, cit., 26; ID., *Il testamento. Lineamenti*, Padova, 1995, 104 ss.



Nondimeno, concludendosi sul punto, non deve essere sottaciuto il pericolo che le volontà, i desiderî e le indicazioni espressi dalla persona interessata possano non venire adeguatamente rispettati. Ove si volesse rimanere su un piano puramente fiduciario, infatti, avrebbe già giovato la nomina di un esecutore testamentario (artt. 700 ss. cod. civ., specialmente *ex art.* 703 cod. civ.), oggi, poi, affiancata dal riconoscimento normativo, come si è avuto modo di vedere, della nomina di un mandatario nell'interesse *post mortem* del defunto. Diversamente, le maggiori esigenze di effettività sembrano poter essere soddisfatte solamente per altra via. Da un lato, tradizionalmente, la rilevanza giuridica dei motivi del disponente viene conferita dalla apposizione di una condizione (art. 633 cod. civ.), o di un onere (art. 647 cod. civ.), alle disposizioni attributive di diritti patrimoniali¹¹⁵, per mezzo di un valido testamento¹¹⁶. Dall'altro lato, invece, potrebbe sicuramente giovare una adeguata pianificazione contrattuale degli aspetti successorî inerenti i dati personali del defunto, per mezzo della quale questi sia in grado di predeterminare puntualmente le condizioni d'accesso alle proprie informazioni¹¹⁷. Rispetto a questa esigenza, sarebbe stato opportuno che il legislatore si fosse richiamato, in via esplicita¹¹⁸, ai principî della *privacy by design* e *privacy by default* contenuti nell'art. 25 del Reg. UE 2016/679: essi, come è noto, sono considerati fra i principali aspetti innovativi della nuova disciplina¹¹⁹, introducendo la necessità di una adeguata predisposizione tecnica

¹¹⁴ Ad essa, poi, potrebbe riferirsi il dettato di cui all'art. 7 del Reg. UE n. 679/2016, per cui se «*il consenso è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materia, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro*», pena la sua inefficacia. Sulla disposizione, v. E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo*, cit., 112.

¹¹⁵ A. CICU, *Il testamento*, cit., 251; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1994, XXXV ed., 804; G. BONILINI, *Il negozio testamentario*, cit., 21.

¹¹⁶ Inidoneo, invece, sarebbe un mandato *post mortem exequendum*, in quanto l'attribuzione patrimoniale soggetta a onere o condizione sarebbe nulla per contrasto all'art. 458 cod. civ., su cui v. *supra*.

¹¹⁷ Cfr. G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, cit., 398 ss.; ID., *La "morte" digitale*, cit., 916 ss., spec. 918; M. CINQUE, *La successione nel "patrimonio digitale"*, cit., 655; F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati*, cit., 2044; M.E. PIZZONIA, *Eredità digitale*, cit., 110.

¹¹⁸ E non, invece, attraverso un difficile coordinamento sistematico fra la disciplina regolamentare ed il diritto interno.

¹¹⁹ R. SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio*, cit., 1054 ss.; A. MANTELETO, *Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2017, 156 ss.; G. FINOCCHIARO, *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2017, 10 ss.; V. CUFFARO, *Quel che resta di un codice*, cit., 1115; A. IULIANI, *Note minime*, cit., 302 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo*, cit., 120 ss.; S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali*, cit., 598; ID., *Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. UE 2016/679*, in *Federalismi.it*, 2017, 1 ss.

Sulla tutela preventiva, poi, M.G. STANZIONE, *Il regolamento europeo*, cit., 1262 ss.



per la conservazione dei dati personali, ovvero una modalità di raccolta ispirata alle esigenze di salvaguardia delle informazioni del titolare.

6. - Avendo concluso in merito alla problematica della vicenda successoria nei dati personali del defunto, occorre da ultimo soffermarsi brevemente sui limiti che l'ordinamento pone al loro trattamento. L'esperienza, infatti, consta di sempre più numerosi casi in cui l'accesso alle informazioni della persona defunta¹²⁰, specie da parte dei familiari, comporti la manipolazione dei connotati identitari del *de cuius*. Codesti episodi, peraltro, risultano talvolta esclusi dalla diretta applicabilità delle norme del Reg. UE n. 679/16¹²¹, ma non per questo esulano dall'applicazione dei principi generali.

Anzitutto, la disciplina della tutela dei dati personali è ispirata al principio di verità¹²², in quanto l'individuo deve essere riconoscibile nei suoi connotati essenziali¹²³. Es-

¹²⁰ Il riferimento è al sito «Eter9» (<https://www.eter9.com/-auth/login>), un *social network* che utilizza le risorse del *data mining* per l'elaborazione dei contenuti condivisi al suo interno, al fine di creare un automatismo capace di pubblicare *post*, video e immagini anche quando gli utenti non sono *online* e quindi, anche quando sono defunti. Un secondo esempio è dato dal sito – ancora in fase di costruzione ma a cui ci si può tuttora iscrivere gratuitamente – «Eterni.me». Il servizio, attraverso l'acquisizione di tutto ciò che si pubblica in rete, delinea la personalità dell'utente con l'obiettivo di creare una sorta di spettro digitale, dando origine ad una identità virtuale che interagisce con le persone vicine e, dunque, in grado di sostituire l'utente defunto, riproducendo le sue caratteristiche personali.

¹²¹ Ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. c), infatti, non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Sulla nozione, si v., per tutti, i rilievi critici di E. GIANANTONIO, *Dati personali (tutela dei)*, cit., 486; inoltre, P. GALDIERI, *Il trattamento illecito*, cit., 2699.

Non si vede come possano essere esclusi dalla disciplina, invece, quegli usi che i familiari facciano dei dati del defunto attraverso l'utilizzo di alcuni siti *internet*, esulando, almeno per l'uso dei *providers*, le ragioni personali e domestiche.

¹²² F. OLIVO, *Dati personali*, cit., 165-166, il quale ritiene l'identità un «diritto disponibile ma non negoziabile»; R. TOMMASINI, *Identità personale tra immagine e onore: autonomia del valore ed utilità dello schema*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 92 ss.

Già V. ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto di rettifica ad all'identità personale a tutela della personalità del singolo e del gruppo*, nota a Pret. Roma, 12 novembre 1982 e Pret. Verona, 21 dicembre 1982, in *Fam. dir.*, 1983, 155 ss.; T. FROSINI, *Telematica e informatica giuridica*, cit., 63; E. GIANANTONIO, *Dati personali (tutela dei)*, cit. 484, a detta del quale il fine principale della l. n. 675 del 1996 era quello della trasparenza.

Per un profilo storico, si rinvia anche a G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, cit., 724-725. In giurisprudenza, Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, cit.

¹²³ L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004, 6 ss.; G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, cit., 892 ss.; M. F. COCUCCIO, *Il diritto all'identità personale*, cit., 949 ss.



sa è funzionale al presidio dell'identità personale¹²⁴: questa, è stato affermato, non è il diritto di assumere molteplici identità da parte dell'individuo¹²⁵, «né l'immagine che il soggetto ha di sé (verità personale), che può in ipotesi estreme anche essere scorrelata dalla realtà, né l'insieme dei dati oggettivi riferibili al soggetto (verità storica), ma l'immagine, socialmente mediata o oggettivata, del soggetto stesso»¹²⁶. Questo rilievo, in particolare, è stato ben posto in luce dalla Corte costituzionale, pronunciatisi con riferimento al diritto dell'adottato alla ricerca delle proprie origini biologiche¹²⁷.

L'interesse alla intangibilità del dato della persona, in quanto proiezione dell'identità personale¹²⁸, pertanto, presenta anche connotati di natura pubblicistica¹²⁹: essendo inibito un camuffamento da parte dello stesso titolare¹³⁰, *a fortiori* dovrebbe essere precluso il mutamento arbitrario dei connotati personali del defunto da parte dei familiari, eredi o mandatari che abbiano l'accesso o la disponibilità dei suoi dati, dovendosi ritenere queste condotte illecite, in quanto contrarie a principî di ordine pubblico.

Poi, la tutela della dignità umana dovrebbe inibire un qualsiasi impiego dei dati personali del defunto contrario al costume sociale, ispirato al generale sentimento di pietà verso i defunti. Nel motivare questa affermazione, occorre adeguatamente considerare la

¹²⁴ G. FINOCCHIARO, *Identità personale su internet*, cit., 387; M.G. STANZIONE, *Il regolamento europeo*, cit., 1251.

¹²⁵ V., per tutti, S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006.

Altresi, G. RESTA, *La "morte" digitale*, cit., 892-893.

¹²⁶ G. FINOCCHIARO, *La memoria della Rete*, cit., 399.

Già S. PUGLIATTI, *Istituzioni di diritto civile*, III, Milano, 1933, 406, il quale trattava della rilevanza dell'identità personale nella negoziazione fra privati, ricollegando la sanzione della nullità al contratto posto in essere sulla base di un errata qualità della persona, ovvero individualità della stessa.

¹²⁷ Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, in *Fam. dir.*, 2014, 11 ss. con nota di V. CARBONE, *Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 285 ss. con nota di V. MARCENÒ – J. LONG, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*. Per ulteriori riferimenti, v. M.G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, 2015, *passim*, spec. 66 ss.

Giova richiamare alla mente le affermazioni di P. ZATTI, *Dimensioni ed aspetti dell'identità nel diritto privato attuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, suppl., 3-4, per il quale «proprio nel diritto altrui all'identità la *privacy* trova un limite, come nel caso, ad esempio, del recupero dei dati dal corpo del defunto».

¹²⁸ F. OLIVO, *Dati personali*, cit., 168.

¹²⁹ Il considerando 4 del Reg. UE 2016/679 ammette che il diritto alla protezione dei dati personali non sia un diritto assoluto, ma debba essere considerato alla luce della sua funzione sociale. Cfr. A. RICCI, *Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. impresa*, 2017, 586 ss.; A. IULIANI, *Note minime*, cit., 306.

¹³⁰ Cfr. F. OLIVO, *Dati personali*, cit., 163 ss.; M. DOGLIOTTI, *Persone fisiche. Capacità, status, diritti*, in *Trattato di diritto privato*, dir. da M. Bessone, II, 2014, 408.

Già A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., 408 ss.



situazione che si crea al momento della morte della persona titolare dei dati.

La necessità di una tutela conservativa dell'identità dell'individuo ha condotto autorevole dottrina a rifiutare l'idea che la persona eserciti un diritto di proprietà sui propri dati e ne possa disporre liberamente: si è detto, infatti, che «la dimensione digitale è un prolungamento della dimensione umana, e come alla persona non si consente di alienare parti del corpo che potrebbero comprometterne la funzionalità, allo stesso modo si dovrebbe proibire la cessione volontaria di dati personali che sono particolarmente “sensibili”»¹³¹.

Accogliendo questa ricostruzione, al momento della morte, il dato corrisponderebbe a una parte del «cadavere digitale» del titolare. Sembra, così, naturale l'accostamento fra la situazione che si è delineata rispetto all'accesso ai dati dell'interessato e la sorte del corpo del defunto, e le conclusioni dell'analisi sono coerenti con l'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza in merito alla disciplina del cadavere: assume rilievo preminente la valorizzazione della volontà dell'individuo, anche al di là di quelli che sono i desideri, spesso egoistici, dei familiari¹³², oltretutto l'esigenza di tutelarne la dignità¹³³.

Da un lato, infatti, è ammessa un'ampia possibilità di decidere sulla sorte postmortale del proprio corpo, quale oggetto di «un diritto personale di carattere affatto speciale, che estende la propria efficacia anche dopo la morte, entro i limiti segnati dal diritto positivo»¹³⁴. Lo stesso, si è visto, rispetto all'autonomia di disporre *post mortem* dei propri dati personali.

I congiunti, dall'altro lato, che manifestino una volontà sostitutiva rispetto a quella mancante del defunto sulla destinazione delle spoglie mortali, esercitano un diritto proprio¹³⁵, peraltro meno ampio rispetto a quello dell'individuo sulla destinazione dei pro-

¹³¹ G. ALPA, *L'identità digitale*, cit., 727.

Già G.B. FERRI, *Persona e privacy*, cit., 90 e 115. Cfr., altresì, F. OLIVO, *Dati personali*, cit., 185 e V. CARBONE, *Il consenso, anzi i consensi, nel trattamento informatico dei dati personali*, in *Danno e resp.*, 1998, 26.

¹³² G. ALPA, *La persona fisica*, cit., 95.

¹³³ Si v., per tutti, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, 25.

Altresì F. PARENTE, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, in *Persona fisica*, a cura di G. Lissella e F. Parente, Napoli, 2012, 42.

¹³⁴ G. BONILINI, *Il diritto al sepolcro*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 809; G. ALPA, *La persona fisica*, cit., 92 ss.

Si ammette un legato al sepolcro, poi, con l'obbligo per il legatario di non mutarne la destinazione, cfr. G. BONILINI, *Dei legati*, cit., 161. *Contra*, sulla efficacia giuridica della disposizione, F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte*, cit, 359.

¹³⁵ Pret. Macerata, 6 giugno 1992 (ord.), in *Giur. it.*, 1992, I, 2, 577 ss.



prî resti mortali¹³⁶. Anche i diritti spettanti ai parenti richiamati dall'art. 2 *terdecies* cod. privacy, si è posto in luce, sono limitati alla tutela di un proprio interesse familiare, e funzionali alla tutela della personalità del defunto.

La disciplina del trattamento del cadavere (Legge 1 aprile 1999, n. 91), e quella affine della sorte delle ceneri funerarie (Legge 3 aprile 2001, n. 131), sono poi connotate dalla presenza di interessi pubblicistici, ulteriormente rimarcati dalle numerose sanzioni penali (artt. 407 ss. cod. pen.): interessi che assumono rilevanza anche nella disciplina della tutela dei dati personali, dove la regolamentazione è soggetta al controllo dell'Autorità Garante, la quale, peraltro, non viene adeguatamente valorizzata rispetto alla posizione del defunto. Infatti, emerge una ulteriore, grave, lacuna nell'adattamento del Regolamento 679/16 con la disciplina domestica: manca, fra il nòvero dei diritti richiamati dall'art. 2 *terdecies* cod. privacy, la legittimazione ad adire l'Autorità di garanzia da parte di coloro che, nell'esercizio dei diritti richiamati dalla norma, accedano ai dati del defunto¹³⁷.

Se per i dati immessi in rete, naturalmente, non si ripropongono le medesime esigenze di tutela dell'igiene pubblica connesse al trattamento del cadavere, il presidio del sentimento della *pietas* verso i defunti ne rende evidente la lacuna.

Proprio la salvaguardia della dignità dell'uomo, a ben vedere, è il *trait d'union* delle due discipline: si è avuto modo di affermare che la morte non possa comportare l'esigenza di presidiare la dignità del defunto, la quale prosegue anche oltre il venir meno dell'esistenza fisica dell'individuo¹³⁸. Nella disciplina del trattamento dei dati perso-

¹³⁶ G. BONILINI, *Il diritto al sepolcro*, cit., 818-819.

¹³⁷ Autorità, questa, che è stata riconosciuta anche quale dotata di un potere di verifica della rispondenza a verità dei dati, su cui v. F. OLIVO, *Dati personali*, cit., 167 ss. Sul ruolo del Garante rispetto ai *social network*, cfr. P. GALDIERI, *Il trattamento illecito*, cit., 2711.

In giurisprudenza, è significativa la considerazione della Cass. 9 giugno 1998, n. 5658, in *Danno e resp.*, 1998, 865 ss., con nota di A. ORESTANO, *La riservatezza ancora una volta in cassazione: fondamento, contenuto e limiti all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 675/1996*, nella quale i giudici rilevano l'inadeguatezza del diritto soggettivo privato a proteggere la sfera di riservatezza del cittadino lesa dai mezzi di diffusione di massa. Sentenza altresì pubblicata in *Corriere giur.*, 1998, 1168 ss., con nota di D. MANCINI, *I «confini» della privacy e i rapporti con il diritto alla reputazione*; in *Foro it.*, 1998, 2387 ss., con nota di A. PALMIERI, *Lesione del diritto alla riservatezza ed esimente del diritto di cronaca*.

¹³⁸ A. DE CUPIS, *Cadavere (diritto sul)*, in *Dig. disc. priv.*, II, Torino, 1988, 190; G. BONILINI, *Il diritto al sepolcro*, cit., 810-811. Altresì, F.D. BUSNELLI, *Per uno statuto del corpo umano inanimato*, in *Il governo del corpo*, II, nel *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2011, 2142-2143; R. SENIGAGLIA, *Identità del corpo inanimato e legami affettivi. Rilevanza delle relazioni "familiari" oltre la convivenza*, in *Jus civile*, 2015, 686 ss., spec. 689; R. PERRONE, *«Buon costume» e valori costituzionali condivisi. Una prospettiva della dignità umana*, Napoli, 2015, 217 ss.

Da ultimo, V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018, 100-101.



nali, invece, tale principio assume connotati di assoluta rilevanza, come è stato autorevolmente posto in luce da coloro che hanno ricordato come già quella del 1996 fosse la prima legge generale sui diritti della persona¹³⁹, ispirata al principio della dignità¹⁴⁰.

In conclusione, quindi, i comportamenti di coloro che abusano della identità personale del defunto dovrebbero essere ritenuti contrari ai principi dell'ordine pubblico e del buon costume: i contratti che consentano queste condotte, se non ritenuti espressamente illeciti (art. 1343 cod. civ.), difficilmente potrebbero superare positivamente il vaglio di meritevolezza richiesto dall'art. 1322, secondo comma, cod. civ.¹⁴¹; sulla sorte dei profili di utenza delle persone defunte, poi, questi dovrebbero venire disattivati, venendo meno quel requisito di meritevolezza posto dall'art. 1411 cod. civ. che ne legittimava l'accesso¹⁴².

Si v., per tutte, in giurisprudenza, Corte cost., 17 luglio 200, n. 293, in *Giur. cost.*, 2000, 2239 ss., con nota di A. ODDI, *La riesumazione dei bonos mores*.

¹³⁹E. GIANANTONIO, *Dati personali (tutela dei)*, cit., 483 ss.

¹⁴⁰In giurisprudenza, significativo è il richiamo all'art. 2 Cost. da parte della nota pronuncia Cass. 7 febbraio 1996, n. 978, cit., nonché quello della successiva Cass. 25 giugno 2004, n. 11864, in *Giust. civ.*, 2005, 2731 ss., con nota di R. GIORDANO, *La legittimazione del Garante dei dati personali nel procedimento di opposizione alle sue decisioni tra la l. n. 675 del 1996 e il nuovo codice privacy*.

Lo stesso principio viene richiamato nel più volte citato parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2019. Sono altresì significativi i numerosi provvedimenti che si esprimono negativamente sulla diffusione di immagini di persone defunte nei mezzi di telecomunicazione, fra cui si ricordano il provvedimento del 4 ottobre 2005, n. 1173863 e quello del 15 luglio 2006, n. 1310796.

In dottrina, v. F.D BUSNELLI, *Note introduttive*, cit., XXXV ss.

Altresi, S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità*, cit., 583 ss., spec. 595 ss.; P. RESCIGNO, *Protezione dei dati e diritti della personalità*, in *Trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di V. Cuffaro, V. Ricciuto e V. Zeno-Zencovich, Milano, 1988, 275 ss.; F. OLIVO, *Dati personali*, cit., 174 ss.; F. GIARDINA, *Qualche riflessione su identità e soggettività*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, suppl., 64; G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, cit., 723; M. DOGLIOTTI, *Persone fisiche*, cit., 413; S. NIGER, *Il diritto all'identità personale*, cit., 117; V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, cit., 81 ss.

Giova ricordare che già G.B. FERRI, *Persona e privacy*, cit., 90 e 111, avvertiva, con riferimento al diritto alla riservatezza, che «la soggettività rappresenterebbe in sé il valore finale della tutela; quindi un valore fondamentale e caratterizzante l'intero sistema che lo prevede». Sempre con riferimento alla riconduzione della riservatezza all'art. 2 Cost. v., almeno, G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana*, cit., 458 ss.; A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, 15 ss.; T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, 39 ss.

¹⁴¹Si richiama a quanto si è detto *supra* sulla qualificazione di questi negoziî quali contratti atipici di utenza.

¹⁴²Su cui, relativamente agli utenti inattivi, P. GALDIERI, *Il trattamento illecito*, cit., 2700.

Ciò, eventualmente, anche a seguito della sollecitazione da parte da parte del Garante della privacy, cui la legge attribuisce amplissimi poteri di intervento (di cui agli artt. 57 e 58 del Reg. UE 2016/679).